

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1284

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**

(CIAMPI)

e dal **Ministro della marina mercantile**

(COSTA)

di concerto col **Ministro delle finanze**

(GALLO)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GIUGNO 1993**

---

Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993,  
n. 181, recante disposizioni per la determinazione dei  
canoni relativi a concessioni demaniali marittime

---

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'articolo 1 del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 181, al fine di sanare l'abnorme proliferazione di ricorsi, opposizioni ed ogni altra forma di contenzioso, si determinano, per gli anni 1990, 1991 e 1992, misure di canoni maggiorati, rispettivamente, del 40, 60 e 80 per cento rispetto e quelle derivanti dall'applicazione del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni dalla legge 5 maggio 1989, n. 160. La previsione di questo articolo azzera un contenzioso che molto verosimilmente vedrebbe lo Stato soccombente, e ciò secondo l'indirizzo giurisprudenziale concretizzatosi nella sentenza della III Sezione del TAR del Lazio, n. 1456/92, del 12 giugno 1992.

Altro contenzioso in atto viene a cessare con le disposizioni del comma 2 dello stesso articolo che assegna carattere di definitività ai canoni derivanti dalla normativa *ante* 1989.

L'articolo 2 determina la misura del canone ricognitorio per le fattispecie previste dall'articolo 39 del codice della navigazione e dall'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione dello stesso codice e per quelle concessioni assentite per attività di pesca professionale e attività affini, nonché per i cantieri navali.

L'articolo 3 individua le misure dei canoni per le concessioni attinenti agli specchi acquei aumentando la misura unitaria man mano che essi sono più vicini alla costa e quindi di maggiore valenza utilitaria.

Il comma 2 dell'articolo 3 indica una riduzione del canone annuo per le iniziative volte al ripopolamento ittico ed alla salvaguardia dei fondali, perseguibili attraverso l'affondamento di barriere artificiali, specialmente per contrastare la pesca a strascico sotto costa.

L'articolo 4 prevede una riduzione della misura normale per le fattispecie ivi indicate e ciò per incentivare un'attività portuale di moderna concezione e che potrà costituire, se incentivata, uno sviluppo dei traffici dei porti nazionali, con i conseguenti positivi riflessi anche sull'occupazione.

L'articolo 5 prevede la compensazione delle somme già versate negli anni citati con quelle da versare ai sensi della normativa in esame, così come del resto già previsto dalla legge.

L'articolo 6 definisce per l'anno 1993 le misure del canone.

L'articolo 7 conferma l'autonomia degli enti portuali nell'individuazione dei criteri, anche diversi da quelli indicati nel decreto-legge, ma imponendo un limite minimo, in modo che non potranno comportare canoni inferiori a quelli applicati per analoghe concessioni al di fuori dell'ambito territoriale di loro competenza.

Il comma 2 dello stesso articolo 7 impone, poi, l'utilizzazione gratuita dei beni demaniali marittimi da parte di altre Amministrazioni dello Stato per lo svolgimento di compiti attinenti alle attività marittime o portuali.

L'articolo 8, al fine di contrastare il fenomeno dell'abusivismo, prevede che le misure degli indennizzi per utilizzazioni senza titolo di beni del demanio marittimo vengano fissate fino al 200 per cento delle misure che sarebbero state determinate quale canone se l'utilizzazione fosse stata regolamentata a norma di legge.

L'articolo 9 prevede che - qualora sussistano difficoltà di natura urbanistica, ambientale o relative alla particolare morfologia costiera - il richiedente la concessione demaniale per impianti balneari possa presentare istanza al comune competente per territorio per chiedere la

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

proroga del termine di adeguamento degli impianti medesimi, al fine di realizzarne la visibilità (ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236), nonché l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone portatrici di *handicaps*, così come previsto dall'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Il comune dovrà, entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, pronunciarsi su di essa, dandone comunicazione agli Uffici marittimi competenti, al fine di permetterne gli adempimenti relativi. In ogni caso, trascorso tale termine senza che il comune si sia pronunciato, la proroga si intende concessa.

Inoltre, la competente capitaneria di porto, ricevuta da parte dell'interessato copia dell'istanza, potrà provvedere al rilascio del titolo concessorio, anche in deroga a quanto previsto dal citato articolo 23, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Le suddette disposizioni si sono rese necessarie in quanto l'applicazione della citata norma è risultata impossibile per tutti quegli interventi strutturali, obiettivamente aggravati dalle rispettive realtà ambientali ed urbanistiche, necessari per il rilascio da parte dei comuni della relativa licenza edilizia o autorizzazione urbanistica.

Il divieto di rilasciare concessioni demaniali prima che tali interventi siano posti in

opera, tassativamente imposto dalla citata norma, comprometterebbe gran parte dell'attività di gestione balneare, specialmente nelle regioni caratterizzate, come già accennato, da una morfologia costiera che non consente agevoli soluzioni con opere di scarsa incidenza sull'assetto del territorio.

Per i motivi sopra esposti, considerate le esigenze di notevolissimo rilievo sociale ed economico legate al turismo balneare, allo scopo di non compromettere l'imminente inizio della stagione balneare, in quanto le capitanerie di porto non potrebbero rilasciare i necessari titoli di assentimento, si è ritenuto opportuno, nel rispetto delle rispettive competenze dei comuni e dell'Amministrazione marittima, disporre il descritto meccanismo di proroga.

Con l'articolo 10 si abroga il comma 6 dell'articolo 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, essendosi rivelato tuttora inapplicabile, nonché ogni altra norma in contrasto o incompatibile con il presente decreto.

\* \* \*

L'unito provvedimento non è stato corredato della relazione tecnica, prevista dall'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, in quanto non comporta maggiori entrate per l'erario.

**DISEGNO DI LEGGE**

**Art. 1.**

1. È convertito in legge il decreto-legge 7 giugno 1993, n. 181, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime.

*Decreto-legge 7 giugno 1993, n. 181, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1993.*

## **Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime**

### **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la sentenza n. 1456/92 in data 12 giugno 1992 del TAR del Lazio - III Sezione, pubblicata il 5 novembre 1992, che ha annullato il decreto del Ministro della marina mercantile in data 18 ottobre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 6 febbraio 1991, attuativo delle disposizioni di cui al decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di canoni per le concessioni demaniali marittime;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### **Articolo 1.**

1. I canoni annui relativi alle concessioni di beni demaniali marittimi, specchi acquei e pertinenze demaniali marittime, regolamentate ai sensi degli articoli 36 e 38 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e degli articoli 8, 9 e 35 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono aumentati, per le concessioni aventi decorrenza dagli anni 1990, 1991 e 1992, rispettivamente, del 40 per cento, del 60 per cento e dell'80 per cento con riferimento alle misure dei canoni normali dovuti nel 1989 ai sensi delle disposizioni attuative del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, purchè il titolo concessorio non contenga la determinazione definitiva del canone.

2. Per il periodo anteriore al 1989 restano fermi, ancorchè non approvati, i canoni indicati nelle tabelle predisposte dalle capitanerie di porto di intesa con le intendenze di finanza, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, ovvero individuati secondo le intese di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 21 dicembre 1961, n. 1501.

#### Articolo 2.

1. Per gli anni 1990, 1991 e 1992, il canone annuo per le concessioni di cui all'articolo 39 del codice della navigazione ed all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione è determinato in lire cinquecentomila.

2. Per gli anni 1990, 1991 e 1992, il canone annuo per le concessioni di cui all'articolo 48, secondo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, ancorchè non assentite a cooperative e relative non esclusivamente alla cattura di organismi viventi ma anche alla maricoltura e acquacoltura, è determinato in lire cinquecentomila per ogni unità produttiva.

3. Per le concessioni di cui al comma 2, con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, sono definite le caratteristiche delle unità produttive di cui al medesimo comma 2.

4. Per gli anni 1990, 1991 e 1992, il canone complessivo annuo per le concessioni relative ai cantieri navali di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n. 2535, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè per quelle concessioni relative ad aziende che esercitano attività attinenti alla costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di mezzi di trasporto aerei e navali e/o loro componenti, è determinato in lire millecinquecento al metro quadrato.

5. I canoni determinati ai sensi dei commi 1, 2 e 4 si applicano a condizione che il titolo concessorio non contenga la determinazione definitiva del canone.

#### Articolo 3.

1. Per gli anni 1990, 1991 e 1992, il canone annuo per ogni metro quadrato di mare territoriale è determinato come segue, purchè il titolo concessorio non contenga la determinazione definitiva del canone:

a) lire millequattrocento per gli specchi all'interno dei porti o delimitati da opere che riguardano i porti così come definite dall'articolo 5 del testo unico sui porti, spiagge e fari, approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro cento metri dalla costa;

b) lire mille per gli specchi acquei compresi tra cento e trecento metri dalla costa;

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) lire ottocento per gli specchi acquei oltre trecento metri dalla costa;

d) lire quattrocento per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi-boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui alla lettera a).

2. Per i manufatti adagiati sul fondo del mare le misure di cui al comma 1 sono ridotte del 50 per cento.

## Articolo 4.

1. Per gli anni 1990, 1991 e 1992, il canone annuo per le concessioni relative alla sosta di merci, *containers*, autovetture e simili in attesa di diversa destinazione successivamente allo sbarco, ovvero in attesa di imbarco, è ridotto del cinquanta per cento rispetto alla misura indicata all'articolo 1, comma 1, purchè il titolo concessorio non contenga la determinazione definitiva del canone.

## Articolo 5.

1. Le somme per canoni demaniali eventualmente versate in eccedenza rispetto a quelle dovute per gli anni 1990, 1991 e 1992, sono compensate con quelle da versare, allo stesso titolo, ai sensi del presente decreto.

## Articolo 6.

1. Per l'anno 1993 i canoni demaniali marittimi sono aumentati nella misura del cinque per cento rispetto ai canoni dell'anno precedente.

## Articolo 7.

1. Gli enti portuali potranno adottare, per concessioni demaniali marittime rientranti nel proprio ambito territoriale, criteri diversi da quelli indicati nel presente decreto che, comunque, non comportino l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione del presente decreto.

2. Negli ambiti territoriali di tali enti l'utilizzazione di immobili demaniali da parte di altre amministrazioni dello Stato, per lo svolgimento di funzioni e/o compiti attinenti ad attività marittime e/o portuali, non comporta corresponsione di alcun canone.

3. L'adozione di autonomi criteri di determinazione delle misure dei canoni non potrà condurre alla disapplicazione di altri aspetti della disciplina legislativa della materia quale indicata all'articolo 2.

## Articolo 8.

1. A decorrere dal 1990, gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo dei beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati in misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione del presente decreto, maggiorata rispettivamente del duecento per cento e del cento per cento.

## Articolo 9.

1. Il richiedente la concessione demaniale, o il rinnovo della medesima, per impianti di balneazione, qualora entro i termini non abbia provveduto alla presentazione del progetto per l'adeguamento degli impianti alle prescrizioni di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero qualora non abbia ottenuto dalle autorità competenti l'approvazione del progetto o l'autorizzazione alla realizzazione delle opere necessarie, può presentare documentata istanza, allegando il progetto qualora non presentato, al comune competente per territorio al fine di ottenere una proroga di detti termini, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per il periodo massimo di un anno dalla medesima data.

2. Il comune, entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, si pronuncia dandone comunicazione anche alla competente capitaneria di porto; trascorso tale termine senza che il comune si sia pronunciato, la proroga si intende concessa.

3. Copia dell'istanza di cui al comma 1 è inviata, a cura dell'interessato, alla competente capitaneria di porto che può provvedere al rilascio del titolo concessorio in deroga al disposto di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

4. La mancata concessione da parte del comune della proroga prevista dal presente articolo produce la decadenza della concessione.

## Articolo 10.

1. Il comma 6 dell'articolo 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e ogni altra norma in contrasto o incompatibile con il presente decreto sono abrogati.

## Articolo 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

---

XI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1993

SCÀLFARO

CIAMPI – COSTA – GALLO

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO